



CHIARIMENTON.1

Prot. 76739/22
del 04.05.2022

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), L'ATS DELL'INSUBRIA, L'ATS DELLA BRIANZA, L'ATS DELLA MONTAGNA, L'ATS DI BERGAMO, L'ATS DI BRESCIA E L'ATS DI PAVIA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER UN PERIODO DI 12 MESI.

In riferimento alla procedura in oggetto indicata, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento formulate da un operatore economico:

CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI

QUESITO 1

SCHEMA DI CONTRATTO: si chiede di aggiungere allo schema di contratto il seguente articolo: "ART. 1 Premesse e Allegati - Le premesse e gli allegati al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso anche se non materialmente allegati.

Sono Allegati al presente contratto: 1. Il Capitolato Speciale di gara; 2. L'Offerta Tecnica dell'impresa aggiudicataria; 3. L'Offerta economica dell'impresa aggiudicataria; 4. I Chiarimenti forniti in sede di partecipazione alla gara."

CHIARIMENTO 1

Lo Schema di Contratto è, appunto, uno schema, che verrà perfezionato e adeguato analiticamente nei contenuti in sede di stipula del contratto nei confronti dell'aggiudicatario della presente procedura.

In tale sede potranno essere aggiunti - oltre ai documenti parti integranti e sostanziali del contratto anche se non materialmente allegati, indicati all'art. 27) - anche i chiarimenti forniti agli operatori economici interessati alla gara.

QUESITO 2

ART. 1 SCHEMA CONTRATTO: Con riferimento alla previsione di cui all'art. 1 dello Schema Tipo di Contratto si chiede di confermare che, trattandosi di un contratto ad esecuzione continuativa, sia prevista la clausola di revisione dei prezzi secondo l'indice ISTAT/FOI ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a), primo periodo del Codice Appalti, alla luce della recente disciplina introdotta dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022 che impone l'obbligo in capo alla SA di inserire nei documenti di gara e nell'articolato contrattuale apposite clausole di revisione dei prezzi. Si chiede, pertanto, di voler integrare l'art. 1, ultimo comma nel modo seguente: "Resta salva la rivalutazione dei prezzi contrattuali in misura pari all'indice ISTAT/FOI dei prezzi al consumo ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a), primo periodo del Codice Appalti".

CHIARIMENTO 2

Poiché la presente procedura è stata pubblicata successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 27.01.2022 n. 4, potrà essere inserita nel contratto definitivo la clausola di adeguamento dei prezzi contrattuali.

QUESITI 3 E 4

Con riferimento all'art. 8 c. 2, all'art. 13 c. 2 e all'art. 15 c. 4 dello schema contrattuale, la società interessata chiede se la responsabilità dell'appaltatore può intendersi limitata ai soli danni diretti (e non anche ai danni indiretti), altrimenti si determinerebbe un ampliamento eccessivo e immotivato della responsabilità dell'appaltatore che si troverebbe a dover rispondere anche dei danni non direttamente imputabili alla sua condotta, in quanto imprevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione (ex art. 1225 c.c.).

CHIARIMENTI 3-4

Con riferimento al quesito posto, si ribadisce quanto contenuto ed espresso all'art. 15) del Capitolato Speciale.

QUESITO 5

ART. 15 comma 4 SCHEMA CONTRATTO: Si chiede di voler confermare che il richiamo all'ultimo capoverso dell'art. 8 del medesimo contratto costituisca un refuso e che il corretto richiamo è all'art. 105 c. 3, lett. c-bis del Codice Appalti.



CHIARIMENTO 5

Si conferma trattarsi di mero refuso e che il richiamo è da riferirsi all'art. 105 c. 3, lett. c-bis del Codice degli Appalti.

QUESITO 6

Art. 16 comma 6 SCHEMA CONTRATTO in combinato con l'art. 18 del Capitolato Speciale: Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della Stazione Appaltante (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ. mod.) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dalla Stazione Appaltante.

CHIARIMENTO 6

Le eventuali penali verranno recuperate mediante l'emissione di nota di debito.

QUESITO 7

ART. 24 SCHEMA CONTRATTO QUADRO. L'operatore economico che pone il quesito sostanzialmente chiede una ridefinizione della clausola privacy il cui punto saliente è: "Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto e dai relativi Allegati, le Parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di "Titolari autonomi", nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

In particolare, Poste Italiane in qualità di fornitore del servizio postale, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle prestazioni afferenti il predetto servizio postale, opererà in qualità di Titolare del Trattamento".

CHIARIMENTO 7

Come specificato nell'ultimo capoverso dell'art. 24) dello Schema di Contratto, nell'eventualità in cui si verifichi l'aggiudicazione della presente procedura di gara a Poste Italiane S.p.A., o ad altro fornitore con proprie specificità tecnico-normative, al momento della stipula del contratto si prenderà atto delle disposizioni specifiche di settore.

QUESITO 8

ART. 25 SCHEMA DI CONTRATTO: Clausola sociale: Con riferimento alla clausola sociale previsto nella Documentazione di Gara, si chiede di confermare che la stessa vada interpretata in conformità alle Linee Guida ANAC n. 13/2019 recanti "La disciplina delle clausole sociali" che stabiliscono quanto segue:

par. 3.2 "l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponente nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici)".

CHIARIMENTO 8

Si conferma che, alla luce delle indicazioni ANAC (Linee Guida n. 13/2019 – "Disciplina delle clausole sociali"), l'operatore economico che non necessita di riassorbire il personale dell'impresa uscente ai fini dell'esecuzione del servizio, in quanto incompatibile con le proprie esigenze organizzative e produttive, non sarà tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

QUESITO 9

ART. 29 Capitolato: in tema di registrazione del contratto si chiede di confermare che la relativa previsione di cui all'art. 29 del Capitolato verrà inserita anche nel testo contrattuale.

CHIARIMENTO 9

Si conferma che il dettato di cui all'art. 29) del Capitolato verrà inserito nel testo contrattuale, a partire dal comma 5 del suddetto articolo 29 del Capitolato, sino al termine dello stesso.



QUESITO 10

ART. 13.2 pag. 19 DISCIPLINARE DI GARA: Con riferimento alla previsione di cui a pag. 19 dell'art. 13.2 del Disciplinare, si chiede di confermare che il richiamo all'art. 7 per il possesso dei requisiti sia un refuso. In particolare, si chiede di chiarire il seguente periodo ove vengono richiamati i requisiti di partecipazione che, invero, sono contenuti all'art. 6 del Disciplinare non corrispondono a quelli elencati:

"Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a)» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità. "

CHIARIMENTO 10

Con riferimento alla previsione di cui a pag. 19 del § 13.2 del Disciplinare, si conferma che il richiamo al § 7 per il possesso dei requisiti costituisce un mero refuso. Non si tenga, pertanto, conto di quanto previsto dalla "Parte IV – Criteri di selezione".

QUESITO 11

ART. 8 DISCIPLINARE DI GARA: Con riferimento alla possibilità di ricorrere al subappalto si chiede di confermare che lo stesso non sia ammesso per il servizio di notifica degli atti giudiziari in conformità alla normativa di settore attualmente vigente (...).

CHIARIMENTO 11

Si conferma che, trattandosi di servizio di notifica degli atti giudiziari, lo stesso non può essere subappaltato.

QUESITO 12

Schema di contratto/capitolato art. 10 (modalità di fatturazione):

- a) si chiede di confermare che la comunicazione della modifica del codice ufficio sia a cura della Committente e che l'Appaltatore non sia tenuto a verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco;
- b) "Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta": si chiede di chiarire che tipo di documentazione venga richiesta.
- c) "Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data": si chiede di confermare che gli interessi di mora decorrano dalla scadenza dei termini per il pagamento della fattura;
- d) In fattura si richiede che ci sia "il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso": si chiede di chiarire che tipo di documentazione potrà essere richiesta.
- e) In fattura si richiede "la data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura)": si chiede di chiarire cosa debba essere inserito in fattura e se sia possibile riportare tali dati su ogni riga della fattura. Si chiede, altresì, se l'oda debba essere diverso su ogni fattura.

CHIARIMENTO 12

- a) Si rimanda a quanto stabilito dall'art. 10) del Capitolato, pag. 14: "Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco";
- b) si fa riferimento ai giustificativi degli interventi effettuati;
- c) si conferma che gli interessi di mora decorreranno dalla scadenza dei termini per il pagamento della fattura;
- d) su tutte le fatture deve essere riportata la c.d. "tripletta": numero d'ordine, numero del CIG, codice commessa (che compare sull'ordine);



- e) E' possibile ma non indispensabile riportare i dati di cui al precedente punto d), purché gli stessi, in caso di ripetizione, siano riportati sempre correttamente. L'oda può variare a seconda del periodo di durata dell'ordine.

CHIARIMENTI TECNICI

QUESITO 1

Con riferimento al file Allegato B1 - Dettaglio prezzi unitari, si chiede gentilmente di precisare quali sono i volumi e i prezzi unitari del servizio telematico.

CHIARIMENTO 1

Sugli invii telematici, essendo il servizio sperimentale, non è possibile quantificare il fabbisogno, i volumi sono ricompresi nei volumi complessivi previsti per la variante integrata.

Per quanto concerne il prezzo è uguale a quello dell'atto giudiziario nella variante integrata (7,78+4,40) con esclusione dei costi di pick up indicati in ogni caso separatamente.

QUESITO 2

Con riferimento all'Allegato 1, si chiede di confermare che i volumi previsti per il servizio integrato si riferiscono esclusivamente alle sedi mittenti di Milano Corso Italia, Monza Viale Elvezia e Bergamo. Relativamente all'ATS Insubria, si richiede di conoscere quale sia la sede mittente.

CHIARIMENTO 2

Per quanto concerne ATS della Città Metropolitana di Milano, i volumi previsti per il servizio integrato si riferiscono alla sommatoria delle diverse sedi mittenti di ATS della Città Metropolitana di Milano.

Per quanto concerne l'ATS di Bergamo, si conferma che, per ATS Bergamo, per il servizio integrato, è prevista un'unica sede mittente (Bergamo, via Galliccioli).

Relativamente a ATS Insubria, la sede mittente è solo quella di Varese – via Rossi n. 9.

Con riferimento a ATS Brianza, si specifica che i volumi previsti dal Capitolato si riferiscono alle due sedi di Monza Viale Elvezia e di Lecco C.so Carlo Alberto.

QUESITO 3

Con riferimento alla restituzione del materiale cartaceo di ritorno in scatole omogenee (art. 4.3.3 del Capitolato), si chiede conferma che tale servizio sia da prevedere soltanto per le varianti integrata e telematica e che per la variante base la restituzione debba avvenire nelle stesse sedi dove avviene il pick-up. Inoltre, si richiede se è previsto un solo Centro di Costo per ogni sede mittente.

CHIARIMENTO 3

Tutto il materiale cartaceo deve essere reso alla sede mittente, così come avviene anche oggi.

E' previsto un solo Centro di Costo per ogni sede mittente.

QUESITO 4

Con riferimento all'art. 4 del Capitolato, in particolare ove si riporta che "l'esitazione notifica-Avviso di Ricevimento, così come il plico, prevedranno la possibilità di indicare le codifiche atte ad individuare ogni singola persona responsabile della pratica che invia il plico. Ciò in modo da poter restituire l'esitazione notifica-Avviso di Ricevimento od il plico reso, oltre che individuando l'ufficio o struttura mittente, anche direttamente alla persona fisica

responsabile della pratica (facente parte dell'ufficio o struttura mittente)", si chiede di confermare che tale previsione sia da intendersi riferita alla sola variante integrata.

CHIARIMENTO 4

Si conferma.



QUESITO 5

Conformemente con quanto previsto all'art. 4 del Capitolato, il quale ammette la possibilità di compilare una distinta elettronica anziché cartacea da parte degli uffici mittenti, si richiede se, al fine di ottimizzare le tempistiche di lavorazione, possa ritenersi congrua una soluzione che preveda la messa a disposizione di un portale web per la prenotazione delle spedizioni e per la compilazione della distinta elettronica da parte delle ATS secondo le specifiche del recapitista, completa di tutti i dati necessari (compresi i codici postali degli atti giudiziari).

CHIARIMENTO 5

Si conferma, purché, all'occorrenza, venga messo a disposizione da parte dell'aggiudicatario, un referente tecnico che sia di supporto alle AA.TT.SS. e sia in grado di intervenire in caso di malfunzionamenti del portale.

QUESITO 6

Con riferimento a quanto previsto all'art. 8 del Capitolato: "la corrispondenza fatta gestire (come postalizzazione) a Poste Italiane spa qualora non relativa a servizi riservati", si chiede conferma che tale previsione sia un refuso. Si evidenzia infatti che la vigente normativa di settore non consente di "delegare all'aggiudicatario della gara la scelta del soggetto che sarà incaricato della notifica (...). Affidare l'individuazione del fornitore del servizio di notifica all'aggiudicatario della gara significherebbe in concreto, mettere in campo un meccanismo potenzialmente allusivo del sistema e delle regole degli appalti pubblici, come per ultimo delineati dal D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dalla normativa di settore recentemente introdotta (cfr. Regolamento AGCOM e Decreto MISE 19 Luglio 2018)".

CHIARIMENTO 6

Si conferma trattarsi di mero refuso.

QUESITO 7

Con riferimento ai luoghi di ritiro degli atti giudiziari che il fornitore dovrà mettere a disposizione del Committente con le caratteristiche prescritte dal Capitolato all'art. 4 pag. 5, si chiede conferma che:

- a) le caratteristiche prescritte possano essere rispettate sulla maggioranza ma non sulla totalità degli uffici di giacenza utilizzati per i ritiri;
- b) in caso di risposta negativa al punto a), possano considerarsi come valide alternative al requisito minimo di esecuzione le modalità di consegna alternative (ossia, i passaggi multipli e il recapito per appuntamento) previste dall'Allegato 5 della Delibera n. 77/18/CONS. Al riguardo, evidenziamo infatti che Poste Italiane non è soggetta alla suddetta Delibera ma resta disciplinata dalla specifica normativa di riferimento (D. Lgs. n. 261 del 22/07/1999 e s.m.i.) che prevede una diversa capillarità e articolazione oraria degli uffici di giacenza.

CHIARIMENTO 7

- a) Devono essere rispettate tutte le sedi e le modalità indicate;
- b) si conferma.

QUESITO 8

Si chiede conferma che le spedizioni saranno oggetto di condivisione e preventiva programmazione con il Recapitista nel rispetto dei quantitativi definiti nella Carta dei Servizi Universali, al fine di prevenire la generazione di picchi produttivi sui centri di Recapito.

CHIARIMENTO 8

Si conferma

QUESITI 9 -10 - 11

- 9) Relativamente alla penale di 100€ a fronte di prestazioni difformi, si chiede conferma che questa è da intendersi applicata su base mensile. A titolo esemplificativo, ogni mese, a fronte di almeno 1 prestazione difforme, verrà applicata una penale di 100€ totale. Diversamente, non essendo possibile delimitare (e quindi stimare) il concetto di prestazione difforme, sarebbe impossibile per l'operatore economico formulare una offerta economica consapevole.
- 10) Viene fatto presente che: "Relativamente alla penale di 100€ per prestazione difforme, questa risulta spropositata rispetto al valore dell'oggetto" (...).



A ciò si aggiunge che: (...) "l'Autorità Anticorruzione nella Determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 (Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali) ha precisato, che le penali debbano essere commisurate alla tipologia ed all'entità complessiva dell'affidamento, tenuto conto anche dei corrispettivi e delle caratteristiche del servizio. A tal proposito si chiede di rimodulare la suddetta penale".

- 11) Si chiede conferma che la penale di 50€/die per eventuali ritardi nelle prestazioni sia da intendersi su base mensile.

CHIARIMENTI 9-10-11

- 9) Le Linee Guida n. 16 di ANAC per l'affidamento dei servizi postali (Delibera ANAC n. 185 del 13.04.2022), al punto 11. Penali, stabiliscono, tra l'altro, che:
"11.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, le penali sono quantitativamente predeterminate in termini congrui e proporzionati all'inadempimento. Le stesse sono commisurate alla tipologia e all'entità complessiva dell'affidamento e finalizzate ad assicurare un rapido e automatico soddisfacimento del danno subito".
"11.2 **La proporzionalità delle penali rispetto alle prestazioni oggetto del contratto è assicurata prevedendo l'applicazione della penale non per il singolo inadempimento, quale il ritardo nel recapito del singolo invio, ma per gli inadempimenti complessivamente registrati nello svolgimento del servizio affidato in un arco temporale significativo, di norma non inferiore al trimestre**".
"11.3 È fatta salva la possibilità di ricorrere ai rimedi ordinari di soddisfazione del pregiudizio subito nel caso in cui sia dimostrato il verificarsi di un danno ulteriore rispetto all'importo della penale prevista nel contratto (...)".
Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma che, come da quesito posto dall'operatore economico, ogni mese, a fronte di almeno 1 prestazione difforme, verrà applicata una penale di € 100 totale.
- 10) La risposta al presente quesito è sussunta in quella fornita con il CHIARIMENTO 9, laddove si specifica che (in ossequio con le Linee Guida n. 16 di ANAC) la penale di € 100,00 per prestazione difforme, questa è da intendersi riferita come totale su base mensile.
- 11) Sempre alla luce del dettato di cui alle Linee Guida n. 16 di ANAC, si conferma che la penale di 50€/die per eventuali ritardi nelle prestazioni sia da intendersi su base mensile.

QUESITO 12

Relativamente a quanto previsto nell'art. 11 del Capitolato, ovvero la possibilità di "effettuare controlli sull'effettuazione del servizio", si chiede conferma che l'eventuale campione di riferimento verrà concordato con il recapitista al fine di garantire l'affidabilità statistica.

CHIARIMENTO 12

Si conferma.

QUESITO 13

Con riferimento alla clausola relativa allo sciopero, si evidenzia che la stessa appare illegittima in quanto lo sciopero costituisce un diritto costituzionale, regolato in dettaglio anche per i servizi postali (in quanto servizi pubblici). Trattandosi di servizio postale "labour intensive", la consegna può essere garantita solo attraverso il ricorso agli addetti ed i loro diritti non sono comprimibili.

CHIARIMENTO 13

La clausola è da intendersi quale mero rimando, limitatamente alla regolamentazione del diritto costituzionale di sciopero per i servizi postali, in quanto servizi pubblici.

ULTERIORI RICHIESTE DI CHIARIMENTI

QUESITO 1

Con riferimento al servizio telematico, si chiede di poter ricevere flussi input di prova e pdf layout di stampa.

CHIARIMENTO 1

Il layout di stampa è senz'altro disponibile. Per quanto riguarda il flusso informativo, come previsto dall'art. 6 del Capitolato Speciale, "ATS trasferisce mediante il server FTP/FTPS messo a disposizione del fornitore i singoli file PDF



relativi agli atti da notificare". L'aggiudicatario dovrà fornire indicazioni al fine di effettuare un test di trasferimento secondo le modalità citate.

QUESITO 2

In merito all'Allegato 1 – variante integrata, qualora il ritiro fosse previsto in entrambe le sedi, si chiede di specificare la ripartizione dei 15k volumi/anno indicati per ATS Insubria tra la sede di Como e quella di Varese.

CHIARIMENTO 2

Si rimanda a quanto sopra specificato nei CHIARIMENTI TECNICI – CHIARIMENTO 2 (pag. 5): "Relativamente a ATS Insubria, la sede mittente è solo quella di Varese – via Rossi n. 9".

QUESITO 3

In merito alle tempistiche per la rendicontazione dei dati/immagini, si chiede se può essere ritenuto congruo applicare lo stesso SLA del servizio telematico anche alla variante integrata, essendo i due servizi simili, sia come processo/servizi offerti, sia come livello di automazione.

CHIARIMENTO 3

I due servizi non sono assimilabili. Pertanto, nel caso della variante integrata si applica l'art. 4.4 del Capitolato Speciale; nel caso degli invii telematici si applica l'art. 7.

QUESITO 4

Si chiede conferma che il responsabile della pratica non è un dato vincolante per la gestione dei processi e che eventualmente potrà essere esposto in rendicontazione limitatamente ad alcuni processi e comunque solo nei casi in cui fosse previsto un campo opportuno nella distinta di affido.

CHIARIMENTO 4

Il nominativo del responsabile della pratica – come attualmente già avviene – deve comparire nella distinta sotto la voce "Mittente" nella colonna "Nome e cognome".

I presenti chiarimenti costituiscono parti integranti e sostanziali della presente procedura di gara.

Il Direttore
UOC Programmazione e Gestione Gare
(Avv. Francesco Ozzo)